

Cass. civ., sez. I, 08-08-2013, n. 18981.

In tema di trattamento dei dati personali, la legge tutela anche i dati già pubblici o pubblicati, poiché colui che compie operazioni di trattamento di tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto od incrocio, può ricavare ulteriori informazioni e, quindi, un «valore aggiunto informativo», non estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignità dell'interessato (ai sensi degli art. 3, 1° comma, prima parte, e 2 cost.), da considerare preminente rispetto all'iniziativa economica privata che, secondo l'art. 41 cost., non può svolgersi in modo da recare danno alla dignità umana (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione proposta avverso un provvedimento del garante che aveva disposto, a carico di una società incaricata di elaborare dossier a fini commerciali, il divieto di continuare ad associare a determinati soggetti la notizia concernente il fallimento di una srl, del cui consiglio di amministrazione gli interessati avevano fatto parte in epoca antecedente la dichiarazione di insolvenza, trattandosi di dato eccedente rispetto alle finalità dell'informazione, in assenza di ipotesi di responsabilità personale degli interessati).

Cass., sez. I, 08-08-2013, n. 18981.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con ricorso al Garante per la protezione dei dati personali presentato il 3 novembre 2009 nei confronti di Cerved Group S.p.A., D.P.S. e D.P.S. si sono opposti all'ulteriore trattamento dei dati personali che li riguardavano ove associati al fallimento di Trailog s.r.l. nell'ambito dei " (OMISSIS)" e di ogni altro report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. che riguardasse direttamente la predetta società.

Secondo i ricorrenti, il trattamento di tali dati sarebbe stato non pertinente ed eccedente rispetto agli scopi cui il trattamento stesso è finalizzato ("fornire informazioni commerciali relative ai soggetti a cui i dati si riferiscono") posto che nei loro dossier personali erano associati ai dati relativi agli interessati "dei fatti pregiudizievoli riferiti a terzi (...) peraltro trascritti con carattere di colore rosso^ comportando "una valutazione sintetica non derivante da dati personali estratti da pubblici registri, ma consistente in un autonomo giudizio elaborato sulla base di criteri unilateralmente fissati da Cerved Group S.p.A.; ciò, tenuto presente che il fallimento di Trailog s.r.l. era stato dichiarato in data (OMISSIS), "in un'epoca in cui i ricorrenti non avevano più alcuna relazione con" la stessa (avendo rivestito la carica di consiglieri di amministrazione di tale società fino al 24 maggio 2004 cedendo in quella data anche tutte le quote di partecipazione della società ad un terzo. Inoltre, dalla cessazione delle cariche sociali erano decorsi oltre cinque anni senza che fossero state esperite nei confronti dei ricorrenti azioni di responsabilità per fatti inerenti a Trailog s.r.l. e nel quinquennio 3 giugno 2004-3 giugno 2009 gli stessi non avevano subito procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria, liquidazione coatta amministrativa. A causa di tale associazione, ritenuta pregiudizievole, i ricorrenti erano impossibilitati ad accedere sia al credito al consumo (in proprio) che al credito per l'impresa di cui erano soci. Con provvedimento dell'11 febbraio 2010 il Garante ha accolto il ricorso e ha disposto il divieto di rendere ulteriormente disponibile l'informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di Trailog s.r.l. direttamente associata ai ricorrenti (e, quindi, nei "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla medesima società), ordinando alla resistente di dare conferma dell'avvenuto adempimento ai ricorrenti e al Garante stesso.

2.- Contro il provvedimento del Garante la s.p.a. Cerved Group ha proposto opposizione - ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152 - al Tribunale di Milano il quale, con sentenza del 9 agosto 2011, l'ha rigettata.

La sentenza del Tribunale è stata impugnata dalla s.p.a. Cerved Group con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Garante per la protezione dei dati personali.

Non hanno svolto difese gli intimati D.P..

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. la società ricorrente ha depositato memoria.

3.- Ha osservato il Garante (con argomenti confermati dal tribunale) che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. C) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all'individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio.

Tuttavia, ferma restando la liceità della comunicazione a terzi, nell'ambito del "Dossier persona" relativo ai ricorrenti e negli altri prodotti in cui gli stessi a vario titolo compaiono, delle informazioni relative alle proprie partecipazioni societarie, anche pregresse, che risultino da registri pubblici e, quindi, nel caso di specie, dell'informazione relativa alle quote di partecipazione al capitale sociale della Trailog s.r.l. di cui i ricorrenti sono stati titolari, nonché alla carica di consiglieri di amministrazione di tale società, risulta invece non pertinente l'indicazione riguardante il fallimento della Trailog s.r.l. nei "Dossier persona" relativi ai ricorrenti e negli altri report o prodotti informativi in cui gli stessi compaiono che non siano direttamente relativi alla società fallita; ciò, tenuto conto che tale informazione, alla luce dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice e della sua pur ampia interpretazione (cfr., al riguardo, anche Art. 29 - Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di dati personali", Wp 136 del 20 giugno 2007), non risulta - se non per effetto dell'accostamento effettuato arbitrariamente nel caso di specie da Cerved Group S.p.A. - dato personale dei ricorrenti, concernendo invece un evento pregiudizievole (e, tra l'altro, risalente ad oltre cinque anni prima) relativo a un terzo (e, in particolare, a una società di capitali che delle proprie obbligazioni risponde con il proprio patrimonio), rispetto al cui verificarsi l'ordinamento giuridico italiano prevede una responsabilità personale dei soci solo in casi residuali e accertabili giudizialmente (e non verificatisi nel caso di specie, nel quale peraltro gli interessati, al momento del fallimento della citata società, non rivestivano più cariche sociali né erano detentori di quote di capitale).

4.1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11 - interpretazione costituzionalmente orientata del predetto articolo ai sensi degli artt. 21 e 41 Cost. violazione e falsa applicazione del R.D. n. 773 del 1931, artt. 115 e 134 e del Regolamento R.D. n. 635 del 1940. Lamenta che erroneamente siano stati ritenuti non pertinenti i dati relativi alla s.r.l. Trailog inseriti nel " (OMISSIS)" degli intimati i quali fino a otto mesi prima della dichiarazione di fallimento della società medesima ne erano stati soci, rispettivamente, al 75% e 25% nonché consiglieri di amministrazione e come tali non potendo essere considerati "terzi" rispetto alla società, anche alla luce della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231 del 2007) che considera titolare effettivo il possessore di quota del capitale di oltre il 25%. Invoca l'opposto orientamento di altra parte della giurisprudenza di

merito la quale argomenta anche dall'art. 21 Cost., norma che garantisce il diritto di manifestazione del pensiero e deve orientare l'interpretazione delle norme del codice della privacy onde evitare che queste divengano veicolo di una concezione lesiva del primo, costituzionalmente garantito. Il bilanciamento degli interessi deve avvenire alla stregua dei principi giurisprudenziali in tema di diritto di cronaca e di critica.

L'interpretazione accolta dal tribunale del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11 sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 41 Cost. in quanto impedirebbe alle società di informazione commerciale di esercitare la propria impresa - autorizzata R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex artt. 115 e 134 T.U. P.S. - liberamente e senza vincoli troppo rigidi.

4.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, lett. F della direttiva 95/46/CE "principio del bilanciamento degli interessi" - violazione e falsa applicazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico recepita nel D.Lgs. n. 36 del 2006 e relativo vizio di motivazione. Invoca la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 11864 del 25/06/2004) secondo la quale la disciplina sul trattamento dei dati è posta a presidio sia dei diritti della persona che di quelli previsti in favore degli operatori del trattamento, portatori di interessi ... variamente tutelati.

5.- Osserva la Corte che i due motivi di ricorso sono infondati.

In tema di trattamento dei dati personali, sia la L. n. 675 del 1996 che il D.Lgs. n. 196 del 2003 (cosiddetto codice della privacy) hanno ad oggetto della tutela anche i dati già pubblici o pubblicati, poichè colui che compie operazioni di trattamento di tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto od incrocio può ricavare ulteriori informazioni e, quindi, un valore aggiunto informativo, non estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignità dell'interessato (ai sensi dell'art. 3 Cost., comma 1, prima parte, e art. 2 Cost.), valore sommo a cui è ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali (Sez. 1, n. 11864/2004).

Nel principio innanzi enunciato è chiaro il riferimento a quello stesso "bilanciamento" degli interessi ai quali si richiama la società ricorrente.

Nella gerarchia dei valori costituzionalmente tutelati la dignità dell'interessato (ai sensi dell'art. 3 Cost., comma 1, prima parte, e art. 2 Cost.), "valore sommo a cui è ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali", il cui disegno è funzionale alla difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti e tende ad impedire che l'uso, astrattamente legittimo, del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di quei diritti (Sez. 1, n. 14390/2005), è preminente rispetto all'iniziativa economica privata che, secondo l'art. 41 Cost., non può svolgersi in modo da recare danno alla dignità umana.

D'altra parte - come è stato rilevato dall'Autorità Garante controricorrente - nonostante il divieto di rendere ulteriormente disponibili le informazioni relative al fallimento della società nel "(OMISSIS)", la liceità del richiamo in questo delle pregresse cariche societarie rivestite dagli interessati consente agevolmente di accertare lo stato di fallimento della detta società con l'accesso al "(OMISSIS)".

Sì che non risulta compressa significativamente alcuna attività economica della ricorrente.

Pertanto, sono infondate le censure basate sull'art. 41 Cost. (anche con riferimento ad attività autorizzata ai sensi del T.U.P.S.) (mentre punto affatto calzante appare il richiamo all'art. 21 Cost.

alla luce della distinta e specifica regolamentazione contenuta nel D.Lgs. n. 196 del 2003 (art. 136 e segg.) di un'attività da svolgersi nel rispetto di apposito (e distinto da quello sottoscrivendo D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 118) codice di deontologia, altro essendo il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale. Anzi, se un'analogia vuoi essere utilizzata nella soluzione della questione oggetto del ricorso, essa va operata con il già sottoscritto Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 117. Codice di deontologia che, pur facendo riferimento al trattamento di dati consultabili solo dai soggetti che comunicano le informazioni in esso registrate e che partecipano al relativo sistema informativo, prescrive termini ben minori di quello di quasi cinque anni, trascorso dalla cessione delle quote della s.r.l. Trailog da parte dei D.P., per la comunicazione di dati negativi (Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto).

La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato le "inevitabili ricadute sull'immagine professionale e sulla reputazione economica" degli interessati - ai quali era precluso l'accesso al credito al consumo e a quello per l'impresa - e ciò richiama i requisiti del trattamento dei dati prescritti dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11 dovendo questi essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Secondo il parere n. 4 del 2007 del Gruppo 29 richiamato dalla società ricorrente - dal punto di vista della natura dell'informazione, il concetto di dati personali comprende qualsiasi tipo di affermazione su una persona; può quindi includere informazioni "oggettive" come la presenza di una data sostanza nel sangue di una persona, ma anche informazioni "soggettive" come opinioni o valutazioni. Quest'ultimo tipo di informazioni rappresenta un'ampia parte del trattamento dei dati personali nei settori bancario, per la valutazione dell'affidabilità di chi richiede un prestito ("Tizio è un cliente affidabile") e assicurativo ("Tizio probabilmente non morirà presto"), o nel mercato del lavoro ("Tizio è un buon lavoratore e merita una promozione").

Nella concreta fattispecie, mentre la pregressa posizione degli interessati di amministratori della s.r.l. Trailog costituiva informazione soggettiva riguardante gli interessati stessi, per contro l'informazione "negativa" del fallimento della società ((OMISSIS)), dichiarato otto mesi dopo la cessazione dalle cariche dei medesimi (24.5.2004) e quasi cinque anni prima del rilascio del "(OMISSIS)", costituiva informazione su vicende societarie di soggetto "terzo" rispetto agli interessati (i quali hanno dedotto che nel quinquennio 3 giugno 2004-3 giugno 2009 non hanno subito procedure concorsuali). L'informazione stessa, fornita in relazione alla posizione degli interessati, "concerneva" senza dubbio gli stessi, ai sensi del citato parere del Gruppo art. 29, ma è stata trattata in modo non pertinente e in modo eccedente rispetto alla finalità (informazione commerciale sui D.P. mediante collegamento con informazione negativa sulla società della quale avevano ceduto le quote, in assenza di ipotesi di responsabilità personale degli interessati, trattandosi di società di capitali).

All'uopo non giovano alla tesi della società ricorrente le norme in tema di riciclaggio dettate dal D.Lgs. n. 231 del 2007.

Invero, l'art. 2 dell'allegato tecnico al D.Lgs. n. 231 del 2007, nel definire titolare effettivo, in caso di società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale, non fa altro che fornire una definizione di titolare effettivo ai fini della segnalazione delle operazioni sospette previste dalla medesima normativa, fornendo una presunzione di riferibilità "economica" a soggetto diverso da quello che compie l'operazione (art. 1, lett. u: titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto).

Peraltro, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231 del 2007 si applicano esclusivamente ai soggetti indicati negli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. medesimo.

Neppure il richiamo alla direttiva europea concernente il riutilizzo di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali giova alla società ricorrente.

Infatti, il Considerando n. 21 della direttiva 2003/98/CE dispone che la presente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

L'art. 1, comma 4, della direttiva 2003/98/CE, poi, prescrive che la direttiva medesima non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario e nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE. Infine, il D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, art. 4 di attuazione della direttiva fa salva la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Da ultimo, il denunciato vizio di motivazione concerne un'affermazione contenuta nella sentenza (relativa alla rapidità o meno della risposta della ricorrente) del tutto irrilevante al fine di stabilire la pertinenza e la non eccedenza del trattamento dei dati, come sopra precisate.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

La novità della questione e il contrasto nella giurisprudenza di merito - evidenziato dalle parti giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2013

Cass. civ., sez. III, 24-10-2013, n. 24110.

In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall'art. 97, 2° comma, l. 22 aprile 1941 n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, determinando una pretesa risarcitoria solo se da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della medesima; ne consegue che la persona colta da una ripresa televisiva (poi mandata in onda), senza il suo consenso, in una stazione ferroviaria ed in mezzo ad una folla anonima di passeggeri, tra cui anche numerosi partecipanti alla manifestazione nota come gay pride, avvenimento di interesse pubblico, non ha diritto al risarcimento non essendo comunque configurabile un danno in quanto, in relazione al contesto, la possibilità di essere individuato costituisce «un rischio della vita» che non ci si può esimere all'accettare.

Cass., sez. III, 24-10-2013, n. 24110.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 28 gennaio 2004 il Tribunale di Roma, accogliendo in parte la domanda avanzata da C.E., condannava la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. a pagare all'attore la somma di Euro 20.658,28, col carico delle spese, a titolo di risarcimento danni per la divulgazione non autorizzata della sua immagine - ripresa nell'ambito della partenza dalla Stazione centrale di (OMISSIS) di numerosi partecipanti alla manifestazione nota come gay pride, tenutasi a (OMISSIS) - messa in onda nel corso della trasmissione televisiva (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello principale la società soccombente ed appello incidentale il C. e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 30 luglio 2007, in riforma di quella del Tribunale, accoglieva l'appello principale, respingeva quello incidentale, rigettava le domande risarcitorie avanzate dal C. che contestualmente condannava alla restituzione della somma di Euro 29.126,32, e compensava integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Osservava la Corte territoriale che non era stata dimostrata la corrispondenza tra la persona fisica del C., identificata tramite la fotografia prodotta in atti, e quella oggetto della ripresa televisiva in contestazione.

Ciò premesso, la Corte rilevava che il gay pride costituiva un evento pubblico di sicura risonanza mediatica, in relazione al quale era stato legittimamente esercitato dalla RAI il diritto di cronaca.

Oltre a ciò, anche volendo ammettere che il C. fosse stato tra le persone oggetto della ripresa televisiva, era certo che egli non era facilmente individuabile "tra la folla anonima dei passeggeri della stazione", i quali facevano "solo da sfondo generico al servizio televisivo di cui trattasi". A tali considerazioni andava poi aggiunto che non c'era alcuna prova che il C., una volta accortosi della ripresa filmata, avesse immediatamente espresso il suo dissenso alla divulgazione.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso per cassazione il C., con atto contenente quattro motivi.

Resiste la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. con controricorso.

Il C. ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Conviene procedere all'esame del ricorso, per ragioni di economia processuale, cominciando dal secondo e dal terzo motivo, i quali vanno trattati congiuntamente, per poi esaminare il quarto.

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 97, comma 1, oltre ad omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha affermato la natura di evento di rilevanza mediatica del gay pride, in tal modo giustificando la mancanza del consenso del C. alla divulgazione della propria immagine. Tale aspetto non sarebbe stato motivato a sufficienza: la Corte di merito, infatti, avrebbe dovuto specificare le ragioni per le quali, anche ammettendo la natura di evento pubblico del gay pride, tale connotato potesse essere esteso alle riprese avvenute alla stazione di (OMISSIS), luogo estraneo alla manifestazione; la previsione dell'art. 97 citato, infatti, presuppone il collegamento tra l'interesse pubblico e la vicenda oggetto di divulgazione, caratteristica che non poteva riguardare, invece, il semplice radunarsi di una folla di persone in partenza da (OMISSIS).

3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell'art. 96 della legge n. 633 del 1941, oltre ad omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Si rileva, in proposito, che la Corte d'appello avrebbe errato nell'affermare che il soggetto che sia stato ripreso da una troupe televisiva debba provare in giudizio di aver manifestato il proprio dissenso alla ripresa medesima. La ripresa televisiva, infatti, a differenza di quella prevista dal citato art. 96, può avvenire anche senza che l'interessato ne abbia alcuna consapevolezza; la sentenza - confondendo, secondo il ricorrente, la riproduzione di cui al citato art. 96 con la ripresa televisiva - non offrirebbe un'adeguata motivazione su questo aspetto.

4. Entrambi i motivi sono privi di fondamento.

4.1. La sentenza impugnata si basa su alcuni rilievi che questa Corte ritiene opportuno richiamare: da un lato, la mancata identificazione del C., la cui presenza nella stazione di Milano - ammesso che di lui si trattasse - non era facilmente individuabile "tra la folla anonima dei passeggeri della stazione"; e, dall'altro, il carattere pubblico della manifestazione del gay pride, la cui rilevanza mediatica ne giustificava la divulgazione attraverso il mezzo televisivo, eventualmente anche in violazione del diritto alla riproduzione dell'immagine tutelato dalla L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 1.

Costituisce affermazione più volte ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte - alla quale si intende dare continuità nella pronuncia odierna - il fatto che l'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui non può considerarsi abusiva quando si ricollegli a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, in conformità a quanto disposto dal menzionata L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 1, (sentenze 29 settembre 2006, n. 21172, e 11 maggio 2010, n. 11383). Ciò che occorre valutare, quindi, è se - una volta ammessa, senza sostanziali contestazioni da parte del ricorrente, la natura di evento di rilevanza pubblica in relazione alla manifestazione del gay pride tenutasi a (OMISSIS) - la medesima natura possa essere riconosciuta anche al momento precedente costituito dal radunarsi dei partecipanti alla stazione di (OMISSIS) allo scopo di prendere il treno per (OMISSIS), per prendere parte alla manifestazione stessa.

E' opinione di questo Collegio che il concetto di avvenimento o cerimonia di interesse pubblico non possa essere inteso in senso così restrittivo da escludere tutto ciò che non attiene in via immediata e diretta con l'evento stesso; in altre parole, la cerimonia o l'avvenimento non sono soltanto l'evento assunto nella sua limitata dimensione spazio-temporale, dovendosi ritenere ricompresi nella previsione legislativa anche quegli episodi che, pur non integrando in sè l'evento, al medesimo si ricolleghino in modo inequivocabile. Nella specie, pur svolgendosi la manifestazione in questione nella città di (OMISSIS), il radunarsi nella stazione centrale di (OMISSIS) di una folla di persone pronte a partire per Roma allo scopo di partecipare all'evento indicato costituisce, data l'evidenza e l'immediatezza del collegamento, un fatto di rilevanza mediatica che integra gli estremi di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 1, legittimando la riproduzione dell'immagine anche in assenza del consenso della persona interessata.

Ciò conduce a respingere la censura di violazione di legge di cui al secondo motivo di ricorso. Quanto al presunto vizio di motivazione, poi, il riconoscimento della natura di evento di rilevanza pubblica in ordine al raduno alla stazione di (OMISSIS) toglie ogni fondamento alla censura; la sentenza, con motivazione in fatto correttamente argomentata e, perciò, insindacabile in questa sede, ha riconosciuto che la ripresa televisiva riguardava una folla "anonima", mentre perde rilievo il fatto che la ripresa sia stata il frutto - come si prospetta nel ricorso - di una "scelta di riproduzione".

4.2. Il rigetto del secondo motivo conduce al conseguente rigetto anche del terzo. Alla luce dei precedenti rilievi, infatti, non ha alcun fondamento la censura ivi prospettata, la quale è centrata sul problema della mancanza del consenso alla diffusione della propria immagine o, meglio, della impossibilità per il C. di manifestare il proprio dissenso.

Una volta riconosciuta la valenza di evento mediatico anche al raduno della folla all'interno della stazione di (OMISSIS), ogni presunta lesione della L. n. 633 del 1941, art. 96, viene a cadere, dovendosi ricomprendere l'episodio nell'ambito del successivo art. 97, comma 1, sicchè non riveste alcun interesse il profilo della mancanza del consenso.

5. Col quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e della L. n. 633 del 1941, art. 97, oltre ad omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Rileva il ricorrente che, a norma della L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 2, l'immagine della persona non può essere esposta o messa in commercio quando da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della medesima. Il C. dichiara di aver chiesto alla Corte d'appello nella comparsa di risposta, richiamando la domanda formulata in primo grado, di pronunciarsi sull'illegittimità della diffusione della sua immagine, in quanto inserita in un contesto che gli è estraneo. Anche ammettendo, infatti, che il gay pride fosse un evento di rilevanza pubblica, è noto che in manifestazioni del genere i partecipanti sono soliti esibire i loro costumi sessuali in modo plateale e volutamente esagerato; la ripresa televisiva oggetto di causa, pertanto, avrebbe collocato abusivamente l'immagine del ricorrente in un contesto che esprime un costume ed un'identità che a lui non appartengono; ma su tale aspetto della vicenda il giudice di merito avrebbe completamente omissso di pronunciarsi.

5.1. Il motivo non è fondato.

Anche volendo prescindere dalla formale inesattezza della prospettazione del vizio di omessa pronuncia senza il richiamo all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), è decisivo - sulla base di quanto si è detto riguardo ai

motivi già esaminati - che la Corte d'appello non è affatto incorsa in un'omissione, avendo nella sostanza affrontato il problema posto dal ricorrente.

E' pacifico che la sussistenza di un interesse pubblico alla divulgazione dell'immagine (art. 97, comma 1, cit.) non esclude che tale diffusione possa essere ugualmente lesiva dell'onore e del decoro della persona (art. 97, comma 2) e, pertanto, dare luogo ad una pretesa risarcitoria. Ma la sentenza motiva sul punto, con un accertamento di fatto non più sindacabile in questa sede; essa - come si è detto - rileva che, ammesso (e non concesso) che il C. sia stato colto dalla ripresa televisiva poi mandata in onda, egli è stato ripreso per brevissimo tempo in mezzo ad una folla anonima di passeggeri, la quale faceva solo da "generico sfondo" del contestato servizio televisivo. E' rimasto del tutto indimostrato, in altri termini, che la ripresa televisiva - ove pure abbia avuto per destinatario anche il ricorrente - sia avvenuta con modalità lesive della sua dignità e/o sia stata associata ad un evento e ad un costume sessuale a lui estraneo.

E' appena il caso di rilevare, inoltre, che un evento come il gay pride, unitamente al costume sessuale che esso rappresenta, è in sè del tutto lecito e privo di qualsivoglia profilo di intrinseca negatività, come invece sembra adombrare il ricorrente, sia pure tra le righe dell'odierna impugnazione, laddove evoca l'onore ed il decoro della persona. In ogni caso, questo aspetto della vicenda rimane del tutto estraneo all'odierna pronuncia, in quanto non oggetto di giudizio.

D'altra parte, se il C. avesse preso parte attivamente alla manifestazione - nel senso che anch'egli era fra coloro i quali stavano partendo per Roma - non potrebbe comunque dolersi della ripresa televisiva. Se, invece, egli - come traspare dalla sentenza della Corte romana in modo abbastanza chiaro - si trovava casualmente all'interno della stazione di Milano, senza alcun contatto con i manifestanti, è evidente che l'eventuale ripresa televisiva non potrebbe danneggiarlo, non essendo comunque collegabile la sua presenza fisica con la partecipazione alla manifestazione del gay pride.

Non può farsi a meno di rilevare, infine, che il concetto di riservatezza - inteso come tutela del diritto a non vedere indebitamente diffusa la propria immagine - non può porsi nell'ambito di una stazione ferroviaria negli stessi termini in cui si pone in un contesto privato. Chi si reca in una stazione, anche solo di passaggio, o per prendere un treno o per svolgere proprie incombenze private deve accettare il rischio di poter essere astrattamente individuato nella folla dei passeggeri. E tanto rientra, se così può dirsi, fra i "rischi della vita", che non ci si può esimere dall'accettare.

Alla luce di tutti questi rilievi, dunque, non sussistono gli estremi idonei a giustificare, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 2, una qualunque pretesa risarcitoria.

6. Residuerrebbe, a questo punto, l'esame del primo motivo di ricorso, col quale si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell'art. 2712 c.c., oltre ad omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Rileva la ricorrente che l'art. 2712 c.c., dispone che le riproduzioni fotografiche e cinematografiche fanno piena prova di quanto rappresentato se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. La RAI, nel costituirsi in primo grado, non ha disconosciuto la conformità all'originale di quanto documentato mediante fotoriproduzione e videocassetta rappresentanti il C. in foto e nel contesto della stazione di (OMISSIS). Tale linea difensiva è stata mantenuta in tutto il giudizio di primo grado, sicchè, in assenza di specifiche contestazioni dirette a censurare la non (, conformità al vero delle prove documentali e fotografiche, sia la fotografia che la ripresa video farebbero, secondo il ricorrente, piena prova di quanto in esse rappresentato.

6.1. Alla luce dei rilievi precedenti appare a questa Corte che il motivo ora riassunto può ritenersi assorbito dal rigetto dei precedenti, poichè ogni discussione circa l'interpretazione dell'art. 2712 c.c., e le modalità del disconoscimento delle fotografie è superato dal riconoscimento della piena legittimità della diffusione dell'immagine.

7. In conclusione, il ricorso è rigettato.

A tale esito segue la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

Il Collegio ritiene opportuno disporre, in relazione alla pubblicazione della presente sentenza, l'oscuramento dei dati sensibili, a tutela della riservatezza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00, per spese, oltre accessori di legge.

Il Collegio dispone l'oscuramento dei dati sensibili.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013